DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1994

relativa ad una partecipazione finanziaria complementare della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Belgio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(94/742/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che la Commissione ha adottato la decisione 94/190/CE, del 18 marzo 1994, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Belgio [3]; che tale partecipazione poteva essere ottenuta per i focolai di peste suina classica insorti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1993;

considerando che nel corso dei primi sette mesi del 1994 si sono manifestati in Belgio nuovi focolai di peste suina classica; che a causa dei gravi rischi che tale malattia comporta per il patrimonio suinicolo comunitario è parso opportuno proseguire l'azione di eradicazione, contribuendo con una nuova partecipazione finanziaria della Comunità al risarcimento dei danni subiti dagli allevatori;

considerando che, non appena la presenza della malattia è stata ufficialmente confermata, le autorità belghe hanno preso misure appropriate, comprese quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che tali misure sono state notificate dalle autorità belghe;

considerando che sono soddisfatte le condizioni per una nuova partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Belgio può ottenere dalla Comunità una partecipazione finanziaria complementare per i focolai di peste suina classica insorti sul suo territorio dal 1° gennaio al 31 luglio 1994. Tale partecipazione finanziaria ammonta:

— al 50 % delle spese sostenute dal Belgio a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione dei suini nonché eventualmente dei prodotti da essi derivati;

— al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

— al 50 % delle spese sostenute dal Belgio a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione dei mangimi e delle attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione dei documenti giustificativi.

2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi dal Belgio entro sei mesi al massimo dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.
[3] GU n. L 89 del 6. 4. 1994, pag. 31.